

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3382 del 14/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RANIERI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 416. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione manufatti metallici sito nel Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 416
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3505 del 14/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RANIERI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 416. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione manufatti metallici sito nel Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 416.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26.10.1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 20/01/2024, acquisita al Prot. Com.le 1433 e da Arpae al PG/2024/13685, da **RANIERI S.R.L.** avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 416, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione manufatti metallici sito nel Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 416, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Bertinoro, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Prot. Com.le 1952 del 29/01/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/16674, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che in data 05/02/2024 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, acquisita al prot. com.le 2546 e da Arpae al PG/2024/24015;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 3361 del 14/02/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/29153, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 11/03/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 5191 e da Arpae al PG/2024/48669;

Viste le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta in data 12/06/2024, acquisite al Prot. Com.le 12207 e da Arpae al PG/2024/109067;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 5721 del 18/03/2024, acquisita al PG/2024/51243, il Responsabile Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha espresso il seguente parere: *"(...) Visto che l'attività si occupa di lavorazione materiali metallici (tornitura, fresatura, foratura ecc.); Visto il documento "Valutazione di impatto acustico" pervenuto al SUAP del Comune di Bertinoro nell'ambito della documentazione presentata dalla ditta in allegato all'Istanza di AUA, a firma dei TCA (...); Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Forlì, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 2010 del 29.01.2024; Visto il parere di Arpae prot. Arpae PG/2024/44305 del 06.03.2024, acquisito al protocollo comunale n. 4963 del 07.03.2024;*

Preso atto del contenuto del parere Arpae prot. PG/2024/44305, che in parte di seguito si riporta:

" ... omissis ... Le misure effettuate dal TCA hanno evidenziato che il clima acustico della zona è influenzato principalmente dal passaggio e stazionamento dei camion della ditta Vignali vicina all'attività, sempre lungo la Via Tratturo, nonché dalle operazioni di carico e scarico dei materiali ferrosi della ditta Romagna Rottami. Le sorgenti acustiche della ditta Ranieri sono riferite alla movimentazione dei muletti che operano tra i due capannoni della ditta Ranieri srl che risultano non

concorrere in modo significativo all'incremento del clima acustico dell'area. Il TCA ha con la misura ha rilevato infatti un LAeq di 56.5 dB(A), notevolmente inferiore al limite di assoluto di immissione della classe acustica di appartenenza (V). Viene ritenuto pertanto ininfluente l'apporto sonoro al ricettore R1 individuato come maggiormente esposto. Valutato il contributo delle sorgenti relativamente al tempo di misura ed in relazione al valore residuo, si ritiene soddisfatto anche il rispetto del limite differenziale diurno in assenza di opere di contenimento acustico.

Sotto il profilo acustico, non si rilevano elementi ostativi alla richiesta e pertanto si esprime parere favorevole.

In ordine alla relazione presentata, con la quale si è valutato il rispetto sia dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni,

Resta fermo, comunque, che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;

qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995 n. 447.

Resta fermo comunque che:

- l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio.

- qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 13/06/2024, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, cesserà di efficacia il seguente titolo abilitativo:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le attività di cui ai punti:

- 4.29 - *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”*;
- 4.31 bis - *“Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno”*,

dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 21/10/2014;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **RANIERI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **RANIERI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00357390400) avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 416, **per lo stabilimento di produzione manufatti metallici sito nel Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 416.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di revocare il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le seguenti attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:

- 4.29 - *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”*;
- 4.31 bis - *“Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno”*,

presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 21/10/2014.

La Ditta ha presentato l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto rispetto al quadro autorizzato ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. vengono richieste le seguenti variazioni:

- svolgimento di attività di saldatura anche di acciaio inox;
- modifica della tipologia e dei quantitativi di materie prime;
- inserimento delle nuove emissioni E2 ed E3 “Torni e centri di lavoro” derivanti da nuove aspirazioni di centri di lavoro, torni orizzontali e verticali;
- modifica della numerazione delle emissioni di saldatura ora denominate emissione E4 “Saldatrici MIG/MAG” (nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale era indicata come E2) ed emissione E5 “Robot saldatore” (nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale era indicata come E3);
- cambio numerazione emissione impianto termico civile esistente ed invariato (da E4 ad Ecg1).

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Bertinoro, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota P.G.N. 1952 del 29/01/2024 acquisita al protocollo PG/2024/16674 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Bertinoro;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2023/24058 del 07/02/2024, aggiornata in data 15/03/2024 PG/2024/50358, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della Ditta.

Con nota PG/2024/24075 del 07/02/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Bertinoro di esprimere, all'interno della Conferenza

di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 4144 del 26/02/2024 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/37135 del 26/02/2024, il SUAP del Comune di Bertinoro ha trasmesso il parere di regolarità urbanistico-edilizio espresso dal V Settore Governo del Territorio - Servizio Edilizia Privata del Comune di Bertinoro, di seguito riportato:

“In riferimento alla Vs. richiesta di cui all’oggetto si comunica quanto segue.

- 1) il fabbricato per cui si chiede di verificare l’agibilità dei locali è sito in Bertinoro, località Panighina, Via Tratturo n. 416 (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 22 – P.IIa n. 171 – sub. 4 – categoria D/7);*
- 2) detto fabbricato risulta essere intestato alla ditta “BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA” (P. IVA n. 09400210150) con sede in Milano;*
- 3) il terreno su cui insiste il fabbricato è classificato dal RUE vigente come “A13.2.2 – Sub-ambito di completamento artigianale-produttivo”;*
- 4) in data 12/11/2007 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 43 – prot. n. 14416/2007 – per “Realizzazione di capannone artigianale e cabina elettrica”;*
- 5) in data 25/01/2008 è stata presentata la DIA prot. n. 1238 per Variante in corso d’opera al Permesso di Costruire n. 43/2007;*
- 6) in data 07/05/2008 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 13 – prot. n. 3075/2008 – per Variante in corso d’opera al Permesso di Costruire n. 43/2007;*
- 7) in data 05/08/2008 è stata presentata la DIA prot. n. 11928 per Variante in corso d’opera al Permesso di Costruire n. 13/2008;*
- 8) in data 02/10/2008 è stata presentata la Comunicazione di Fine Lavori prot. n. 15267 del 03/10/2008, la Dichiarazione di fine lavori e Certificato di collaudo finale prot. n. 15268 del 03/10/2008, la Scheda Tecnica Descrittiva prot. n. 15269 del 03/10/2008, la Domanda del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità totale prot. n. 15270 del 03/10/2008 e il Certificato provvisorio di Conformità Edilizia ed Agibilità prot. n. 15271 del 03/10/2008;*
- 9) in data 11/02/2009 è stato effettuato il sopralluogo da parte del Tecnico Comunale e dai Tecnici dell’Azienda USL di Forlì per accertamento della rispondenza dell’intervento realizzato agli elaborati di progetto allegati;*

L’agibilità per il fabbricato di cui all’oggetto (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 21 – P.IIa n. 171 – sub. 4 – categoria D/7) è stata rilasciata in data 29/04/2009 – prot. n. 6901.

E’ stato inoltre verificato dagli atti amministrativi in possesso del Servizio Edilizia Privata:

- a) che il fabbricato sopra descritto risulta a destinazione artigianale/industriale quindi coerente con la categoria catastale;*
- b) che la destinazione d’uso del fabbricato sopra descritto è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti”.*

L’Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 24/04/2024 prot. 112983, acquisita al prot. PG/2024/76456 del 24/04/2024, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all’oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In relazione all’istanza relativa alla ditta in oggetto, valutata la documentazione pervenuta in data 24/01/2024 ns. prot. 0019105/2024, successive integrazioni volontarie del 07/02/2024 ns. prot. 0033151/2024 e integrazioni del 13/03/2024 ns. prot. 0069790/2024, tenuto conto del contesto quasi esclusivamente industriale, dell’altezza e dell’orientamento dei camini di emissione, per quanto di

specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole”.

Con nota PG/2024/90287 del 16/05/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione dei refusi):

(...omissis...)

La ditta dichiara da una valutazione delle schede tecniche e delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate nel processo produttivo e delle materie ausiliarie non vi sono sostanze che rientrano nella disposizione del comma 7 art 271

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

Di seguito si riporta lo schema che mostra, rispetto all'autorizzazione AVG 2014 sopra riportata, le modifiche per le quali la ditta richiede l'autorizzazione. AUA

(...omissis...)

Il punto E1 già autorizzato e nessuna modifica;

Il punto E2 nuovo

Il punto E3 nuovo

Il punto E4 saldatura MIG/MAG rispetto al passato solo cambio numerazione del punto di emissione (era il punto E2)

Il punto E5 saldatura robot rispetto al passato solo cambio numerazione del punto di emissione (era il punto E3)

Impianto termico civile invariato. Si cambia solo la numerazione

(...omissis...)

EMISSIONE E1 (esistente) E2 (nuova) ed E3 (nuova) - TORNII E CENTRI DI LAVORO

Nell'emissione E1 E2 ed E3 convergono le aspirazioni della tornitura CNC con uso di oli lubrificanti.

L'attività è compresa al punto 4.13.18 "Rettificazione, tornitura, foratura, fresatura, taglio" che stabilisce il valore limite per materiale particolato pari a 10 mg/Nmc e prevede l'installazione di un impianto di abbattimento delle Polveri nebbie oleose.

Questa lavorazione è compresa altresì all'allegato 4.31bis della DGR 2236/09 e s.m.i "Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno", che stabilisce il valore limite per le Polveri totali/nebbie oleose pari a 10 mg/Nmc.

Visionando le schede tecniche di tali impianti è stato ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.05 m/s (E1) e 0.06 m/s (E2) e 0.081 (E3).

In conclusione si fissano i limiti e le prescrizioni sotto riportate

CARATTERISTICHE EMISSIONE <i>E1 (esistente) - E2 (nuovo) - E3 (nuovo)</i>	
<i>Portata massima</i>	<i>E1 18 000 Nmc/h E2 8000 Nmc/h E3 5600 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>9 m</i>

<i>Durata</i>	<i>8 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>E1 0,38 mq - E2 0,16 mq - E3 0.16 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>E1 n. 4 stadi filtranti (decantazione, separatore gocce+filtro metallici+filtro a tasche) E2 n. 3 stadi filtranti (separatore gocce+filtri metallici+filtro a tasche) E3 n. 3 stadi filtranti (separatore gocce+filtri metallici+filtro a tasche)</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali/nebbie oleose</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>Monitoraggio annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione (E2 ed E3)*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E1, E2 ed E3*

EMISSIONE E4 - ASPIRAZIONE SALDATURA

Tale emissione E4 è costituita dalle postazioni di lavoro M28 M30 saldatrici MIG/MAG con braccio per l'aspirazione localizzata

Tale attività di saldatura rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 dei CRIAER (limiti di emissione Materiale Particellare 10 mg//Nmc; Ossidi di Azoto NOx 5 mg/Nmc; Monossido di Carbonio CO 10 mg//Nmc)

La ditta nelle integrazioni dichiara che effettuerà da metà del 2024 anche la saldatura inox Controllando le schede di sicurezza e i calcoli delle soglie di rilevanza presentate dalla ditta, si è verificato che i flussi di massa, calcolati sono superiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Quindi si prescrivono i seguenti limiti e prescrizione

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E4</i>	
<i>portata massima</i>	<i>1600 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>9 m</i>
<i>durata</i>	<i>8 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,31 mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>nessuno</i>
<i>Inquinanti</i>	
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>

<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di Carbonio CO</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Cr VI e suoi composti (espressi come Cr)</i>	<i>1 mg/Nmc</i>
<i>Ni e suoi composti (espressi come Nichel)</i>	<i>1 mg/Nmc</i>
<i>Nichel + Cromo VI e suoi composti</i>	<i>1 mg/Nmc</i>
<i>monitoraggio</i>	<i>annuali</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione E4*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E4*

EMISSIONE E5 - ASPIRAZIONE SALDATURA ROBOT SALDATURA

Al punto E5 l'attività di saldatura avviene con un robot saldatore con cappa per aspirazione localizzata.

Per l'attività di saldatura la ditta dichiara di utilizzare anche filo ad acciaio inox. L'attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "Saldatura" dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), mentre non è compresa al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi. La ditta nelle integrazioni dichiara che effettuerà da metà del 2024 anche la saldatura inox. Controllando le schede di sicurezza e i calcoli delle soglie di rilevanza presentate dalla ditta, si è verificato che i flussi di massa, calcolati sono superiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i), quindi si prescrivono i seguenti limiti e prescrizione

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E5</i>	
<i>Portata massima</i>	<i>1600 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>9 m</i>
<i>Durata</i>	<i>8 h</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,31 mq</i>
<i>Frequenza</i>	<i>1 ora</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>nessuno</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Cr VI e suoi composti (espressi come Cr)</i>	<i>1 mg/Nmc</i>

<i>Ni e suoi composti (espressi come Nichel)</i>	<i>1 mg/Nmc</i>
<i>Nichel + Cromo VI e suoi composti</i>	<i>1 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione E5*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sull'emissione E5*

IMPIANTO TERMICO CIVILE

EMISSIONI N. Ecg1 (35.00 kW metano)

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati”.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, in relazione alle prescrizioni previste dalla relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, ha evidenziato che le emissioni E4 ed E5 sono già in esercizio e a regime in virtù della precedente adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni e che rispetto a tale autorizzazione non vengono previste modifiche per tali emissioni a parte la rinumerazione. Alla luce di quanto sopra non ha ritenuto necessario prescrivere di effettuare la messa a regime di tali emissioni ma di effettuare almeno un monitoraggio entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA dal momento che ora viene previsto il monitoraggio con periodicità annuale diversamente dalla autorizzazione di carattere generale, che non prevede l'esecuzione di monitoraggi periodici. Tale prescrizione si stabilisce anche per l'emissione E1 esistente e non modificata.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 20/01/2024 P.G.N. 1433, per il rilascio della presente autorizzazione, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE ECG1 - CALDAIA (0,35 MWt, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione manufatti metallici **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - TORNII E CENTRI DI LAVORO

Impianto di abbattimento: 4 stadi filtranti (decantazione, separatore gocce + filtri metallici, tasche)

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E2 - TORNII E CENTRI DI LAVORO

Impianto di abbattimento: 3 stadi filtranti (separatore gocce + filtri metallici, tasche)

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E3 - TORNII E CENTRI DI LAVORO

Impianto di abbattimento: 3 stadi filtranti (separatore gocce + filtri metallici, tasche)

Portata massima	5.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – SALDATRICI MIG/MAG

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – ROBOT SALDATORE

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

- In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E2 ed E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E2 ed E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
- Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E2 ed E3**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata

massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. **Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA** la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni esistenti E1, E4 (ex E2) ed E5 (ex E3)**, dal momento che precedentemente non erano soggette all'obbligo di monitoraggio periodico, sulla base dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 e smi. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5**, con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena)

- della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2 ed E3** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta

del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo

fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in

quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e i suoi composti espressi come Ni	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono

sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.